

COMUNE DI AVEGNO GORDEVIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

Il presente Regolamento è stato approvato dal Municipio nella seduta dell'11 maggio 2010.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 14/21 settembre 2010.

Pubblicato dal 29 settembre al 13 ottobre 2010.

Approvato dalla Sezione degli Enti Locali il 15 novembre 2010.

Gordevio, 10 dicembre 2010

INDICE

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1	Concetto	pagina 5
Art. 2	Modo di raccolta	pagina 5
Art. 3	Obbligo di consegna	pagina 5
Art. 4	Esclusione	pagina 5

TITOLO II GENERE DI RIFIUTI E MODO DI RACCOLTA ORDINATA

A. RIFIUTI DOMESTICI

Art. 5	Definizione	pagina 5
Art. 6	Modalità di consegna	pagina 5
Art. 7	Contenitori privati	pagina 5/6
Art. 8	Punti, giorni e orari di raccolta	pagina 6

B. RIFIUTI INGOMBRANTI

Art. 9	Definizione	pagina 6
Art. 10	Modalità di consegna	pagina 6
Art. 11	Raccolta separata	pagina 6

C. RIFIUTI RICICLABILI

Art. 12	Vetro	pagina 6/7
Art. 13	Oli	pagina 7
Art. 14	Pile e batterie	pagina 7
Art. 15	Metalli	pagina 7
Art. 16	Carta e cartone	pagina 7
Art. 17	Scarti vegetali	pagina 7
Art. 18	Metalli ingombranti	pagina 8

TITOLO III RIFIUTI SPECIALI E RIFIUTI SOGGETTI A CONTROLLO

Art. 19 Premessa pagina 8

Art. 20 Definizione pagina 8/9

Art. 21 Modalità di consegna pagina 9

TITOLO IV DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 22 Piccoli raccoglitori pagina 9

Art. 23 Divieti pagina 10

Art. 24 Bruciatura di rifiuti e scarti vegetali pagina 10

TITOLO V TARIFFE

Art. 25 Tasse pagina 10

Art. 26 Tasse di raccolta pagina 10/11

TITOLO VI CONTRAVVENZIONI E RICORSI

Art. 27 Contravvenzioni e ricorsi pagina 11

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 Deroghe pagina 11/12

Art. 29 Abrogazione pagina 12

Art. 30 Entrata in vigore pagina 12

BASI LEGALI

- Il presente regolamento ha la sua base legale nella legislazione federale e cantonale in materia di raccolta, valorizzazione delle materie contenute nei rifiuti nonché lo smaltimento e in particolare:
 - nella Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 24 gennaio 1991;
 - nella Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983;
 - nella Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 7 aprile 1975;
 - Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004;
 - nell'Ordinanza federale sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005;
 - nella Legge organica comunale del 10 marzo 1987;
 - nell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990;
 - nello Statuto e Regolamento del Consorzio raccolta rifiuti di Vallemaggia del 27 maggio 2008;
 - e in ogni altra norma applicabile in materia.
 - Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
 - Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim) del 18 maggio 2005
 - Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif)
 - Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
 - Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
 - Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti)
 - Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 22 agosto 1990 (OIB);
 - Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) del 23 giugno 2004
 - Ordinanza del 14 gennaio 1998 concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE)
 - Regolamento d'applicazione della LaLPAmb (RLaLPAmb) del 17 maggio 2005;
 - Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti (ROTR) del 17 maggio 2005;
 - Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti (ROTRif) del 10 luglio 2007
 - Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento atmosferico (ROIAt) del 12 luglio 2005;
 - Legge d'applicazione dell'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti animali dell'8 marzo 1995 (LAOERA);
 - Piano di gestione dei rifiuti dell'ottobre 1998 (PGR);
 - Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 e relativa modifica del 5 febbraio 1996.
 - Direttive della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo concernenti le misure per la raccolta separata ed il riciclaggio dei rifiuti 21 dicembre 2001

TITOLO I	NORME GENERALI
Art. 1 Concetto	<p>Il comune in collaborazione con il consorzio raccolta rifiuti di Vallemaggia (detto in seguito consorzio) organizza sul proprio territorio giurisdizionale il servizio raccolta rifiuti per i propri residenti.</p> <p>Le competenze del consorzio e del comune sono fissate nel regolamento e nello statuto del consorzio.</p>
Art. 2 Modo di raccolta	La raccolta avviene nei luoghi stabiliti dal comune, in appositi contenitori, secondo le disposizioni speciali emanate dal municipio e dal consorzio.
Art. 3 Obbligo di consegna	<p>La consegna dei rifiuti è obbligatoria per tutti coloro che ne producono.</p> <p>Sono riservate le deroghe dell'art. 28.</p>
Art. 4 Esclusione	<p>Sono esclusi dalla raccolta i rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo di cui all'art. 20 del presente regolamento e ogni altro rifiuto che non rientri nelle categorie elencate.</p> <p>Questi rifiuti dovranno essere eliminati a cura e a spese di chi li produce, conformemente alla legislazione e alle disposizioni in materia.</p> <p>Eccezioni vedi art. 21.</p>
TITOLO II	GENERE DI RIFIUTI E MODO DI RACCOLTA ORDINATA
	A. RIFIUTI DOMESTICI
Art. 5 Definizione	<p>Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti provenienti dalle economie domestiche, dai negozi, dagli esercizi pubblici, da uffici e studi professionali e in genere tutte le attività a carattere commerciale.</p> <p>Sono ammessi alla raccolta solo rifiuti che possono essere immessi negli imballaggi ufficiali.</p> <p>Sono esclusi dalla raccolta ordinaria tutti i materiali la cui evacuazione è prevista nell'ambito della raccolta dei rifiuti ingombranti, dei rifiuti riciclabili e di quelli speciali e diversi di cui all'art. 20 del presente regolamento.</p>
Art. 6 Modalità di consegna	<p>I rifiuti devono essere riposti in recipienti persi (sacchi) di plastica aventi la capacità da 17 a 110 litri e depositati negli appositi contenitori.</p> <p>Sono ammessi esclusivamente i sacchi di tipo ufficiale, recanti l'apposita scritta che li qualifica come sacchi per rifiuti.</p>
Art. 7 Contenitori privati	Per esercizi pubblici, campeggi e le case di cura presenti nel Comune, può essere ammesso l'uso di cassonetti da 800 litri.

<p>Art. 7 Contenitori privati</p>	<p>L'uso di questi recipienti, soggetto ad approvazione del Municipio e del Consorzio, può essere reso obbligatorio quando risulti opportuno o necessario per facilitare il servizio.</p> <p>L'impiego dei cassonetti non esime dall'obbligo di depositare i rifiuti nei sacchi ufficiali.</p> <p>I detentori sono comunque tenuti a esporre i cassonetti senza intralciare il traffico, a ritirarli subito dopo la vuotatura e a provvedere alla regolare pulizia degli stessi.</p> <p>Il Municipio può emanare disposizioni particolari circa l'ubicazione dei cassonetti.</p>
<p>Art. 8 Punti, giorni e orari di raccolta</p>	<p>I punti di raccolta vengono fissati dal municipio d'accordo con il consorzio.</p>
<p>B. RIFIUTI INGOMBRANTI</p>	
<p>Art. 9 Definizione</p>	<p>Per rifiuti ingombranti s'intendono quelli che per il loro peso o le loro dimensioni richiedono un servizio speciale di raccolta.</p> <p>Il servizio di raccolta è riservato alle economie domestiche.</p> <p>Essi non devono oltrepassare il peso singolo di 80 Kg, di dimensioni di cm 180 x 110 x 50 e devono poter essere facilmente caricati a mano e trasportati.</p> <p>Non sono considerati rifiuti ingombranti porte, finestre e arredamenti di stabili ristrutturati, la cui eliminazione deve avvenire in proprio secondo le direttive cantonali.</p>
<p>Art. 10 Modalità di consegna</p>	<p>I rifiuti ingombranti devono essere consegnati ai punti di raccolta fissati dal consorzio secondo le frequenze del calendario.</p>
<p>C. RIFIUTI RICICLABILI</p>	
<p>Art. 11 Raccolta separata</p>	<p>Il comune in collaborazione con il consorzio organizza la raccolta separata di materiali che possono essere riutilizzati secondo speciale ordinanza, mettendo a disposizione gli appositi contenitori.</p>
<p>Art. 12 Vetro</p>	<p>La raccolta di bottiglie, fiaschi non impagliati, flaconi, vasi vuoti e risciacquati avviene con separazione per colore del vetro negli appositi contenitori.</p>

<p>Art. 12 Vetro</p>	<p>Devono essere tolti tutti i corpi estranei, quali capsule, turaccioli, paglia, plastica ecc..</p> <p>Sono esclusi dalla raccolta, le lampadine di ogni tipo, i tubi per l'illuminazione al neon, i vetri di finestre, gli specchi e i lampadari.</p>
<p>Art.13 Oli</p>	<p>I contenitori sono dotati di due recipienti per la raccolta separata di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oli minerali (oli lubrificanti e da motore) e oli vegetali (oli e grassi da cucina).
<p>Art. 14 Pile, batterie e cartucce</p>	<p>Gli appositi contenitori sono destinati alla raccolta di batterie di qualsiasi tipo come carbone - zinco, alcaline - manganese e mercurio.</p> <p>Sono escluse le batterie per motociclette e autoveicoli che devono essere consegnate ai rivenditori.</p> <p>Il Municipio si adopera affinché sia possibile raccogliere e riciclare le cartucce di stampanti e fotocopiatrici esausti, in collaborazione con il Consorzio.</p>
<p>Art. 15 Metalli</p>	<p>Gli appositi contenitori sono riservati ai materiali di piccole dimensioni quali scatolame, bulloni, viti, alluminio ecc.</p> <p>Devono essere depositati puliti ed esenti da qualsiasi corpo estraneo.</p>
<p>Art. 16 Carta e cartone</p>	<p>Il servizio comprende la raccolta di tutto il materiale cartaceo proveniente dalle economie domestiche, dai negozi e dagli uffici.</p> <p>Il materiale dev'essere depositato negli appositi contenitori.</p> <p>L'introduzione di scatole di cartone dev'essere fatta avendo cura di ridurre al minimo gli spazi vuoti.</p> <p>Direttive e modalità di raccolta sono rese note nel luogo di deposito dei contenitori.</p>
<p>Art. 17 Scarti vegetali</p>	<p>Nel limite del possibile deve essere praticato il compostaggio individuale nelle singole proprietà.</p> <p>Esiste tuttavia la possibilità di depositare materia organica, come l'erba, le siepi tagliate, gli scarti dell'orto, i piccoli rami, le ramaglie e altri scarti vegetali presso la piazza di compostaggio comunale situata nei pressi della zona Grotti di Gordevio.</p> <p>Il Municipio disciplina mediante apposita ordinanza le modalità di deposito degli scarti vegetali presso il centro di compostaggio e le relative tasse di deposito (vedi art. 26).</p> <p>Parimenti regola l'utilizzo del terriccio prodotto.</p>


Art. 18 Metalli ingombranti	Tutti gli oggetti metallici, ad eccezione di quelli citati dall'art. 15, devono essere consegnati con la raccolta dei rifiuti ingombranti (vedi art. 9 e 10 del presente regolamento).
TITOLO III	RIFIUTI SPECIALI E RIFIUTI SOGGETTI A CONTROLLO
Art. 19 Premessa	Sono qui elencati tutti i rifiuti liquidi e solidi che per le loro caratteristiche sono esclusi dalle raccolte ordinarie precedentemente trattate.
Art. 20 Definizione	<ul style="list-style-type: none"> a) I residui liquidi o fangosi provenienti dai separatori di oli, di grassi e di benzina; b) i materiali inquinanti a base di idrocarburi, prodotti chimici, i residui di oli e grassi, residui di coloranti, vernici e solventi; c) le polveri residue da impianti di depurazione dei fumi; d) i fanghi liquidi, provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché di letame; e) i liquidi e fanghi d'ogni genere; f) le gomme e i pneumatici; g) le scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche; h) i residui di bagni di sviluppo fotografico; i) i residui di bagni galvanici e zincature; k) le soluzioni di acidi, residui di veleni, materiale infiammabile ed esplosivo; l) le emulsioni bituminose; m) le pelli, budella, sangue e in genere tutti i residui di macellazione; n) le carcasse di animali; o) ogni genere di rifiuti infetti, residui patologici; p) i pesticidi, insetticidi, diserbanti; q) le lampade al mercurio e al neon; r) le batterie di veicoli a motore e impianti particolari;

<p>Art. 20 Definizione</p>	<p>s) i medicinali scaduti;</p> <p>t) tutti i materiali ingombranti che non corrispondono alle condizioni di cui all'art. 9;</p> <p>u) i materiali di scavo e di demolizione</p> <p>v) i carboni, le scorie di carboni, i tizzoni o altri materiali combustibili ancora ardenti;</p> <p>w) ogni altro rifiuto speciale non compreso in quelli ammessi alla raccolta e indicati agli art. 5 - 18 che precedono.</p>
<p>Art. 21 Modalità di consegna</p>	<p>Il consorzio organizza annualmente le raccolte dei rifiuti, limitatamente a quelli prodotti nelle economie domestiche (vedi calendario annuale delle raccolte distribuito dal consorzio).</p> <p>Le industrie, gli artigiani, i rivenditori e tutti gli altri interessati, devono procedere direttamente alla consegna dei rifiuti speciali secondo le direttive emanate dal Dipartimento del territorio, Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.</p> <p>Le farmacie devono procedere al ritiro dei medicinali scaduti e dei termometri al mercurio.</p> <p>I medici, i dentisti, il personale paramedico, le case di cura, devono dotarsi degli appositi contenitori per la raccolta delle siringhe, dei rifiuti infetti e dei residui patologici.</p> <p>Ai ristoranti, alle mense aziendali, agli istituti il municipio può chiedere la dotazione di appositi contenitori per la raccolta degli oli e dei grassi commestibili esausti provenienti dalle cucine.</p> <p>Le carcasse di animali ed i residui della macellazione devono essere consegnati privatamente alla Centrale di raccolta regionale di Losone.</p> <p>I vestiti usati devono essere immessi nei contenitore della piazze comunali oppure consegnati alle organizzazioni caritatevoli.</p>
<p>TITOLO IV</p>	<p>DISPOSIZIONI PARTICOLARI</p>
<p>Art. 22 Piccoli raccoglitori</p>	<p>Il Comune provvede alla posa e alla vuotatura di recipienti per rifiuti nelle piazze, strade, giardini pubblici, ai margini dei boschi e lungo il fiume.</p> <p>È vietato a privati, negozianti, ecc., depositare negli stessi, spazzatura, rifiuti domestici o d'altro genere.</p>

<p>Art. 23 Divieti</p>	<p>Il deposito, anche solo temporaneo, di rifiuti e detriti di ogni genere come materiale edile, rottame, carcasse d'auto o di altri veicoli e macchinari, sui terreni pubblici e privati è vietato.</p> <p>È pure vietato immettere nelle canalizzazioni di fognatura, nei corsi d'acqua o spandere sui terreni rifiuti liquidi o fangosi, oli e grassi, residui industriali e prodotti chimici che, per la loro natura e composizione, potrebbero presentare pericoli di inquinamento per le acque del sottosuolo.</p>												
<p>Art. 24 Bruciatura di rifiuti e scarti vegetali</p>	<p>L'accensione di fuochi all'aperto per l'eliminazione di rifiuti, residui e scarti vegetali è di principio vietata e comunque soggetta alle normative fissate dal Regolamento d'applicazione dell'ordinanza federale contro l'inquinamento atmosferico (ROIAt) del 12 luglio 2005.</p>												
<p>TITOLO V</p>	<p>TARIFFE</p>												
<p>Art. 25 Tasse</p>	<p>Il servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti è finanziato da una tassa annua prelevata dal Comune, ad eccezione delle categorie in cui provvede direttamente il Consorzio.</p>												
<p>Art. 26 Tasse di raccolta</p>	<p>Le tasse per il servizio di raccolta e di smaltimento dei vari rifiuti sono stabilite annualmente dal municipio mediante apposita ordinanza sulla base del tariffario sotto descritto.</p> <p>Le tasse per il servizio di raccolta dei rifiuti sono a carico dell'Utente.</p> <p>Sino al momento del cambiamento di proprietà, il vecchio e il nuovo proprietario rispondono solidalmente per il pagamento delle tasse arretrate.</p> <p>La tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sarà emessa annualmente, di regola durante il mese di maggio.</p> <p>Sono prelevate le seguenti tasse suddivise in categorie:</p> <table border="1" data-bbox="384 1630 1366 2022"> <thead> <tr> <th>Categorie</th> <th>minimo</th> <th>massimo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) economie domestiche di una sola persona</td> <td>Fr. 100.-</td> <td>Fr. 300.-</td> </tr> <tr> <td>b) economie domestiche di due o più persone</td> <td>Fr. 150.-</td> <td>Fr. 500.-</td> </tr> <tr> <td>c) appartamenti e case di vacanza</td> <td>Fr. 150.-</td> <td>Fr. 500.-</td> </tr> </tbody> </table>	Categorie	minimo	massimo	a) economie domestiche di una sola persona	Fr. 100.-	Fr. 300.-	b) economie domestiche di due o più persone	Fr. 150.-	Fr. 500.-	c) appartamenti e case di vacanza	Fr. 150.-	Fr. 500.-
Categorie	minimo	massimo											
a) economie domestiche di una sola persona	Fr. 100.-	Fr. 300.-											
b) economie domestiche di due o più persone	Fr. 150.-	Fr. 500.-											
c) appartamenti e case di vacanza	Fr. 150.-	Fr. 500.-											

Art. 26 Tasse di raccolta	<p>d) esercizi pubblici</p> <p>d1) tassa base Fr. 400.- Fr. 4'000.-</p> <p>d2) per ogni posto a sedere in base alla patente degli esercizi pubblici Fr. 4.- Fr. 10.-</p> <p>e) Industrie e artigiani</p> <p>e1) a partire da 10 collaboratori Fr. 500.- Fr. 3'000.-</p> <p>e2) fino a 9 collaboratori Fr. 250.- Fr. 2'000.-</p> <p>f) Uffici Fr. 200.- Fr. 1'000.-</p> <p>g) Negozi e commerci Fr. 250.- Fr. 2'000.-</p> <p>h) Rustici sui Monti (FZ) Fr. 80.- Fr. 160.-</p> <p>i) Scarti vegetali (da 1 metro cubo) Fr. 10.- Fr. 40.-</p> <p>Qualora un assoggettato dovesse lasciare il Comune o arrivarvi nel corso dell'anno la tassa rifiuti verrà emessa pro rata mensile.</p> <p>Sull'ammontare delle tasse calcolate verrà fatturata l'imposta sul valore aggiunto IVA.</p> <p>A ogni emissione di fattura è data possibilità di reclamo al Municipio entro 10 giorni dall'intimazione.</p> <p>Scaduto tale termine la bolletta è parificata a titolo esecutivo nel senso dell'art. 80 della Legge federale sull'esecuzione e fallimenti.</p> <p>Con l'invio della diffida sono prelevati Fr. 20.- di spese amministrative.</p>
TITOLO VI	CONTRAVVENZIONI E RICORSI
Art. 27 Contravvenzioni e ricorsi	<p>A norma dell'art. 145 della Legge Organica Comunale del 10 marzo 1987 qualsiasi contravvenzione al presente regolamento e alle disposizioni cantonali delegate, è passibile di multa fino a un massimo di Fr. 10'000.-.</p> <p>Contro la relativa decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato, Bellinzona entro 15 giorni dall'intimazione della stessa.</p>
TITOLO VII	DISPOSIZIONI FINALI
Art. 28 Deroghe	<p>In casi particolari il Municipio può autorizzare un richiedente ad evacuare i propri rifiuti con mezzi propri, come pure obbligare un utente ad effettuare in proprio la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.</p>

Art. 28 Deroghe	<p>La deroga avrà validità annuale e potrà venir rinnovata anno per anno.</p> <p>La deroga sarà vincolata alla presentazione di un'attestazione certificante l'avvenuto trasporto ad un centro ufficiale di raccolta, di incenerimento oppure a una discarica ufficiale.</p> <p>Ai campeggi nonché alla casa di cura e agli esercizi pubblici in possesso di contenitori propri, à data facoltà di accordarsi con il Consorzio per l'eliminazione diretta dei rifiuti.</p> <p>Eventuali deroghe alle disposizioni del presente regolamento sono di competenza del Municipio.</p>
Art. 29 Abrogazione	Il presente regolamento abroga e sostituisce qualsiasi altra disposizione vigente in materia.
Art. 30 Entrata in vigore	Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione cantonale del 15 novembre 2010 a partire dal 10 dicembre 2010.



Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni
Divisione degli interni

La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza del 27 settembre/8 ottobre 2010 del Municipio di Avegno Gordevio postulante l'approvazione del nuovo Regolamento comunale servizio raccolta e smaltimento rifiuti (Regolamento);

preso atto che:

- il Regolamento è stato adottato dal Consiglio comunale in data 14/21 settembre 2010;
- la pubblicazione ha avuto luogo a norma di legge;
- nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;

visto il preavviso del 27 ottobre 2010 della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo, Ufficio della gestione dei rifiuti, secondo cui:

"...il nostro Ufficio preavvisa favorevolmente l'introduzione del nuovo regolamento del comune di Avegno Gordevio alle seguenti condizioni.

Nella nostra presa di posizione preliminare (bozza di regolamento) del 28.4.2010 avevamo proposto la modifica dell'art. 13.

Riproponiamo tale modifica:

Art. 13

Togliere

"È vietato mescolare i due tipi di olio."

Infatti nei contenitori comunali non custoditi è possibile mescolare i due tipi di olio in un unico contenitore.

Per quanto riguarda invece le principali basi legali che accompagnano il regolamento (sempre sulla base delle nostre indicazioni del 28.4.2010) vi segnaliamo che le seguenti leggi sono riportate 2 volte.

- Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 7 aprile 1975 (LALIA);
- Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LaLPAmb) del 24 marzo 2004;
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 e relativa modifica del 5 febbraio 1996";

ritenuto per il resto che il contenuto del Regolamento non contrasta con le vigenti leggi;

richiamati gli art. 186 ss LOC ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994 e relative modifiche,

decide:

1. È approvato il nuovo Regolamento comunale servizio raccolta e smaltimento rifiuti del Comune di Avegno Gordevio con la modifica dell'art. 13 proposta dall'Ufficio della gestione dei rifiuti.
2. Sono riservati i diritti dei terzi.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 (quindici) giorni dall'intimazione.
4. Intimazione e comunicazione a:
 - Municipio del Comune di Avegno Gordevio, 6672 Gordevio;
 - alla Sezione protezione aria, acqua e suolo, Ufficio gestione rifiuti, Residenza;
 - Divisione degli interni, Segreteria;
 - Sezione degli enti locali (4).

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione:

E. Genazzi



La Capo Ufficio amministrativo
e del contenzioso:

C. Biasca

